



OIF_Regolamento per la valutazione di conformità e di processo, qualifiche di laboratori, esecuzione di prove, nei relativi processi autorizzativi sulla base di norme nazionali non soggette a notifica.

- **In vigore dal 26 Maggio 2020**

RINA
Via Corsica 12
16128 GENOVA

tel +39 010 53851
fax +39 010 5351237
web site: www.rina.org

Regolamenti tecnici

Regolamento per la valutazione di conformità e di processo, qualifiche di laboratori, esecuzione di prove, nei relativi processi autorizzativi sulla base di norme nazionali non soggette a notifica.

INDICE

CAPITOLO 1	3
CAPITOLO 2	10
DEFINIZIONI	10
CAPITOLO 3 PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE	16
CAPITOLO 4 MODIFICHE AL SOTTOSISTEMA, PRODOTTO/APPLICAZIONE O COMPONENTE.....	24
CAPITOLO 5 RISERVATEZZA.....	24
CAPITOLO 6 SOSPENSIONE E RIPRISTINO DELLA VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE	24
CAPITOLO 7 REVOCA	26
CAPITOLO 8 RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE.....	27
CAPITOLO 9 MODIFICA DEI DOCUMENTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO	27
CAPITOLO 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	28
CAPITOLO 11 CONDIZIONI CONTRATTUALI	29

CAPITOLO 1

1.1. Generalità

RINA è Organismo Indipendente Ferroviario (OIF) riconosciuto da ANSFISA, ai sensi del Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 e del Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57 recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea".

RINA è inoltre qualificata come Organismo di Valutazione (CSM Assessor/AsBo) incaricato della valutazione della corretta applicazione del procedimento di gestione dei rischi e dei risultati secondo il Regolamento 402/2013.

RINA, in qualità di OIF, effettua la valutazione di conformità e di processo, qualifiche di laboratori, esecuzione di prove, nei relativi processi autorizzativi sulla base di norme nazionali non soggette a notifica.

Il presente Regolamento definisce le procedure generali seguite da RINA per lo svolgimento di tale attività di valutazione.

Il servizio di Valutazione è aperto a tutti i Richiedenti che ne facciano richiesta e non è condizionato dall'appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo.

Per tale servizio RINA adotterà le proprie tariffe vigenti, garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione.

RINA opera quale Organismo accreditato per le attività di Ispezione in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e per la certificazione di prodotto in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065.

Per quanto non previsto dal presente documento, si richiamano le "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI, PERSONALE E PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE", reperibili sul sito web www.rina.org.

1.2 Normativa di riferimento

Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione);

Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione);

Decisione della Commissione 2010/713/UE concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell'idoneità all'impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell'ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1136 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi;

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione del 12 febbraio 2019 relativo ai modelli di dichiarazioni e di certificati «CE» per i sottosistemi e i componenti di interoperabilità ferroviari, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo ferroviario

autorizzato e alle procedure «CE» di verifica dei sottosistemi conformemente alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 201/2011;

Regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione dell'8 marzo 2018 che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione del 04 aprile 2018 che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione del 16 maggio 2019 recante disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione;

Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie";

Decreto legislativo 14 maggio 2019, n.57 recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione);

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 235 del 10 giugno 2019 sui "requisiti di idoneità alla circolazione dei rotabili storici e turistici iscritti nel registro di immatricolazione dei veicoli ferroviari";

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 349 del 02/08/2019 per "l'individuazione delle reti ferroviarie isolate dal resto del sistema ferroviario che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. 50/2019, con le specificità per esse previste";

Decreto dell'Agenzia n. 4/2012 del 9 agosto 2012 – Emanazione delle "Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria", del "Regolamento per la circolazione ferroviaria" e delle "Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria";

Decreto dell'Agenzia n. 1/2015 del 28 gennaio 2015 – Riordino normativo, standard tecnico, sottosistema materiale rotabile. Locomotive da manovra il cui impiego è limitato nell'ambito delle località di servizio del Sistema Ferroviario Italiano e smi;

Decreto dell'Agenzia n. 01/2019 del 19/04/2019 – Emanazione delle "Norme tecniche e standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti" e tutte le altre normative in esso richiamate per ciascun sottosistema;

Decreto dell'Agenzia n. 02/2019 "Attribuzione temporanea delle funzioni di Organismo Indipendente Ferroviario (OIF) di cui all'art. 3, lettera rr), del decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 50, di recepimento della Direttiva CE 2016/798 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11/05/2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione)".

Decreto dell'Agenzia n. 03/2019 "Disciplina delle regole e delle procedure, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera bb), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai soggetti che operano su tali reti;

Linee guida ANSF del 02/07/2015 per il riconoscimento degli Organismi di Valutazione del procedimento di valutazione dei rischi secondo il nuovo Regolamento (UE) n°402/2013;

Linee Guida ANSF per l'attestazione dei Soggetti Responsabili della Manutenzione dei veicoli ferroviari (ad esclusione dei carri merci)" di ANSF Rev. 01 del 16/10/2015 e s.m.i.;

Linee Guida ANSF per l'attestazione delle Officine di Manutenzione dei veicoli ferroviari diversi da carri" Revisione 01 del 19 dicembre 2017;

Linee guida per la qualifica da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie dei Verificatori Indipendenti di sicurezza (VIS)", Rev.02 del 01/03/2018;

Linee guida per qualificazione e la certificazione del personale addetto ai Controlli non Distruttivi (CND) nella manutenzione ferroviaria " - Revisione 01 del 12 settembre 2018;

Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche del 28/06/2019;

Linee guida per la certificazione delle Aziende che operano nel settore della saldatura dei veicoli ferroviari o parti di essi in conformità alle norme della serie UNI EN 15085 del 2/07/2019;

Nota ANSF 001076/2014 del 14/02/2014 – Procedura di verifica dei sottosistemi strutturali di terra. Fase di "prove finali";

Nota ANSF 004457/2014 del 27/06/2014 – Raccomandazione in materia di sicurezza al Gestore dell'Infrastruttura RFI S.p.A. inerente ai procedimenti di autorizzazione di messa in servizio di sottosistemi strutturali Infrastruttura, Energia, Controllo-comando e Segnalamento a terra e di applicazioni generiche/prime specifiche e prodotti generici o componenti per il segnalamento ferroviario;

Nota prot. n. ANSF 005157/2015 del 29/06/2015 – Emanazione linee guida inerenti la documentazione relativa alla manutenzione dei veicoli – Rev. A del 23/06/2015;

Nota ANSF n. 0013666.10-07-2019 - Provvedimenti urgenti in materia di sicurezza dell'esercizio ferroviario applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai soggetti che operano su tali reti individuate dal decreto ministeriale di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50.

Norma CEI EN 50126 "Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filo-tranviarie, metropolitane - La specificazione e la dimostrazione di Affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità e Sicurezza (RAMS)" -parti 1 e 2

Norma UNI 11748:2019 "Modalità per la gestione ed effettuazione delle prove dei veicoli sull'infrastruttura ferroviaria" del 18/04/2019.

UNI CEI EN ISO/IEC 17020 "Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione";

UNI CEI EN ISO/IEC 17065 "Requisiti per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi";

ISO/IEC 17025 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura";

UNI EN ISO 19011 "Linea Guida per gli audit di sistemi di gestione;

UNI CEI EN ISO/IEC- 17021-3 "Requisiti per gli Organismi che forniscono audit e certificazioni dei sistemi di gestione – Parte 3 - Requisiti di competenza del personale;

Regolamento 1299/2014 come modificato dal Regolamento 2019/776

Regolamento 1301/2014 come modificato dal Regolamento 2019/776

Decisione 2012/88/EU come modificato dal Regolamento 2019/776

Regolamento 1302/2014 come modificato dal Regolamento 2019/776

Regolamento 321/2013 come modificato dal Regolamento 2019/776

Decisione 2011/229 come modificato dal Regolamento 1304/2014

Regolamento 1303/2014 come modificato dal Regolamento 2019/776

Regolamento 1300/2014 come modificato dal Regolamento 2019/772

1.3 Base di Valutazione

In relazione al tipo di sottosistema, prodotto/applicazione o componente RINA si rifà per le sue valutazioni a quanto indicato nelle disposizioni normative indicate al § 1.2 del presente regolamento.

1.4 Sicurezza sui luoghi di lavoro

Il Richiedente deve prendere le misure necessarie affinché il personale RINA possa eseguire le eventuali visite in tutta sicurezza. Indipendentemente dalla natura del servizio prestato dal personale RINA o da altre persone agenti per conto dello stesso, il Richiedente

assume nei confronti dei suddetti tecnici ogni responsabilità che un datore di lavoro ha nei riguardi dei propri dipendenti in modo da rispettare tutte le condizioni della legislazione applicabile. Di norma, durante le visite, il personale RINA deve essere costantemente accompagnato dal personale del Richiedente.

1.5 Partecipazione Enti Nazionali e di Accreditamento alle verifiche

L'ANSF può richiedere la partecipazione di suoi osservatori agli audit effettuati dal RINA presso i Costruttori, Gestori di infrastruttura, Imprese Ferroviarie ed i Laboratori utilizzati per le prove, allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate dal RINA siano conformi alle norme applicabili.

L'Organismo garante delle certificazioni emesse da RINA (Organismo di Accreditamento ACCREDIA) può richiedere la partecipazione di suoi osservatori agli audit effettuati da RINA stesso, allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da RINA siano conformi alle norme per esso applicabili.

La partecipazione di tali osservatori è preventivamente concordata tra RINA e il richiedente. Qualora quest'ultimo non conceda il proprio benestare alla suddetta partecipazione la validità del certificato è sospesa.

CAPITOLO 2

DEFINIZIONI

Le definizioni legali sono indicate nelle Linee Guida ANSF per il rilascio dell'AMIS e nelle Linee Guida ANSF per il riconoscimento degli Organismi Indipendenti Ferroviari (OIF), di seguito alcune tra le più utilizzate

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (di seguito ANSF o Agenzia): Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie: l'organismo nazionale istituito come autorità nazionale preposta alla sicurezza dal D.lgs. 10 agosto 2007, n. 162, destinato ad essere sostituito da ANSFISA ai sensi del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con L. 16 novembre 2018, n. 130;

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA o Agenzia): l'organismo nazionale, istituito dal D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con L. 16 novembre 2018, n. 130, destinato ad operare – tra l'altro - come autorità nazionale preposta alla sicurezza con riferimento ai compiti assegnati dal decreto legislativo 50/2019 di recepimento della Direttiva (UE) 2016/798 riguardante la sicurezza ferroviaria;

Applicazione generica: sistema con funzioni specifiche che sono legate a "una categoria di applicazioni" associate ad un contesto ambientale e operativo generale, sviluppato sulla base di criteri di standardizzazione e parametrizzazione dei propri elementi, in modo da renderlo utilizzabile in diverse applicazioni reali. Combinando prodotti generici o combinando questi con altre applicazioni generiche, è possibile ottenere una nuova applicazione generica;

Applicazione specifica: soluzione realizzativa ottenuta configurando un'applicazione generica, utilizzata solo per una particolare installazione;

Autorizzazione alla Messa in servizio - AMIS: atto conclusivo di un processo attraverso il quale viene attestata la rispondenza di sottosistemi strutturali, loco da manovra e, per le reti funzionalmente isolate, veicoli, ai requisiti di sicurezza definiti dagli standard tecnici ad essi applicabili

Capo prova: persona fisica responsabile della conduzione delle prove in linea;

Caratteristiche della rete: le caratteristiche di una rete quali definite dalle STI e, se pertinente, dalle norme nazionali;

Caratteristiche essenziali di progetto: le caratteristiche di un sottosistema, quali definite nel certificato di esame del tipo o del progetto o in analoghi documenti, come previsti dai pertinenti moduli di verifica CE di cui alla decisione della Commissione 2010/713/UE. Con particolare riferimento ai veicoli, sono da intendersi come i parametri usati per indicare il tipo di veicolo, come specificato nell'autorizzazione del tipo di veicolo rilasciata e, per il sistema interoperabile, registrata nel registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati («ERATV»);

Certificato (CE) di verifica: certificato rilasciato conformemente al modello di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione del 12 febbraio 2019. Per le reti isolate si parla di certificato di verifica con riferimento al decreto ANSF 1/2019;

Dichiarazione (CE) di verifica: Nel Sistema ferroviario interoperabile in relazione a un sottosistema, la dichiarazione CE di verifica redatta in conformità all'articolo 15 e all'allegato IV della direttiva (UE) 2016/797; per le Ferrovie isolate si parla di Dichiarazione di verifica redatta con riferimento al decreto ANSF 1/2019;

Incaricato treno: persona fisica referente dell'Impresa ferroviaria durante le attività di prove in linea;

Integrazione in condizioni di sicurezza (ovvero integrazione in condizioni di sicurezza): soddisfacimento del requisito essenziale di sicurezza come specificato nell'allegato III della direttiva (UE) 2016/797 quando si combinano alcune parti in un insieme integrato, come un veicolo o un

sottosistema, oppure quando vi è una combinazione tra il veicolo e la rete, con riferimento alla compatibilità tecnica ed in generale tutti gli interventi necessari per garantire che l'integrazione di un elemento (ad esempio, un tipo di veicolo, un progetto di rete, un sottosistema, una parte, un componente, un costituente, un software, una procedura, un'organizzazione nuovi) in un sistema più grande non crei un rischio inaccettabile per il sistema che ne risulta;

Sicurezza: Prestazione di un prodotto/applicazione che deve garantire l'assenza di livelli intollerabili di rischio e di danno per persone e cose.

Sottosistema: il sistema ferroviario ad alta velocità e convenzionale è suddiviso, ai sensi del D. Lgs. 57/2019, in sottosistemi di natura strutturale o funzionale che devono possedere i requisiti richiesti dallo stesso Decreto come richiamato anche nelle Linee guida ANSF per la qualifica degli OIF.

Componente: qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti elementari, sottoinsieme o insieme completo di materiali, non coperto o parzialmente coperto dalle specifiche tecniche di interoperabilità, incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema. Il concetto di componente comprende i beni materiali e quelli immateriali, quali il software.

Verifica: Attività per la determinazione, tramite analisi e prove, ad ogni fase del ciclo di vita, che i requisiti della fase in esame soddisfano le risultanze della fase precedente e che le risultanze della fase in esame ne soddisfino i requisiti.

Validazione: Attività svolta per dimostrare, tramite prove ed analisi, che il prodotto soddisfa integralmente i suoi requisiti specificati.

Valutazione: Indagine intrapresa allo scopo di arrivare a formulare un giudizio, basato sull'evidenza, riguardo alla conformità a requisiti specifici di un progetto, di un prodotto, di un servizio, di un processo, di un impianto.

Organismi Notificati: Organismi che ai sensi delle Direttiva UE 2016/797 sono riconosciuti / designati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti a valutare la conformità e l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità o ad istruire la procedura di verifica CE dei sottosistemi che concorrono al funzionamento del Sistema Ferroviario Transeuropeo.

Organismo di valutazione del rischio (CSM assessor): la persona fisica o giuridica, indipendente e competente, esterna o interna, cui competono le indagini volte ad accertare se un determinato sistema possieda i requisiti di sicurezza, come definito all'articolo 3, punto 14, del regolamento (UE) n. 402/2013;

Organismi Indipendenti Ferroviari (OIF): organismo di terza parte riconosciuto dall'ANSFISA per lo svolgimento di compiti afferenti alla sicurezza ferroviaria, quali effettuare valutazioni di conformità e di processo, qualifiche di laboratori, esecuzione di prove, nei relativi processi autorizzativi sulla base di norme nazionali non soggette a notifica, anche attraverso la stipula di specifici accordi con ACCREDIA.

Gestore dell'infrastruttura: organismo incaricato in particolare della realizzazione, della manutenzione di una infrastruttura ferroviaria e della gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza dell'infrastruttura e della circolazione ferroviaria. I compiti del gestore di una infrastruttura o di parte di essa possono essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli definiti nelle norme comunitarie e nazionali vigenti.

Impresa ferroviaria: qualsiasi impresa titolare di una licenza la cui attività consiste nella prestazione di servizi di trasporto di merci e/o di passeggeri

per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono la sola trazione.

Costruttore: Ogni soggetto, responsabile della distribuzione commerciale di un componente di interoperabilità nella Comunità Europea, tenuto al rilascio della dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego
Ogni soggetto, responsabile di una o più attività nella realizzazione di un sottosistema interoperabile oppure parte di un consorzio di fornitori per il sottosistema legato contrattualmente al Richiedente.

Richiedente: Soggetto avente sede nell'Unione Europea autorizzato ad inoltrare l'istanza per l'AMIS (Costruttore, l'Impresa Ferroviaria o il Gestore dell'Infrastruttura) che richiede a RINA il rilascio di Rapporti di Valutazione per un sottosistema, prodotto/applicazione o componente.

Messa in servizio: atto conclusivo di un processo attraverso il quale le Imprese ferroviarie ed i gestori dell'infrastruttura mettono nello stato di funzionamento (servizio operativo) un sottosistema strutturale o un veicolo per i quali sono state rilasciate tutte le certificazioni e autorizzazioni nonché tutti i permessi necessari ai sensi delle vigenti normative;

Metodi comuni di sicurezza (CSM): I metodi che devono essere elaborati per descrivere come valutare i livelli di sicurezza, la realizzazione degli obiettivi di sicurezza e la conformità con gli altri requisiti in materia di sicurezza.

Norme nazionali: tutte le norme cogenti in Italia, indipendentemente dall'organismo che le emana o le ha emanate, che contengono requisiti in materia di sicurezza ferroviaria o requisiti tecnici diversi da quelli stabiliti dalle norme dell'Unione europea o internazionali, e che sono applicabili alle imprese ferroviarie, ai gestori dell'infrastruttura o a terzi.

Registro di immatricolazione nazionale (RIN): registro di immatricolazione nazionale RIN (NVR in inglese) è il registro gestito da ANSF nel quale sono inseriti i dati dei veicoli secondo quanto previsto all'articolo 44 del D.lgs. 14 maggio 2019, n.57. L'accesso alla banca dati è consentito esclusivamente agli utenti registrati.

Reti funzionalmente isolate: le reti ferroviarie di cui al Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, art. 15-ter, convertito dalla Legge 04/12/2017, n. 172, come identificate dal decreto del Ministero delle infrastrutture dei Trasporti n° 347.02-08-2019.

Sottosistemi ferroviari: il risultato della divisione del sistema ferroviario come indicato all'art. 6 dell'allegato al Decreto n. 1/2019, "Norme tecniche e standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario, nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti".

CAPITOLO 3

PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE

3.1 RICHIESTA

La richiesta di attività di valutazione può avvenire mediante comunicazione scritta (posta cartacea, e-mail, fax) oppure, in prima istanza, mediante contatto telefonico cui deve necessariamente seguire una comunicazione scritta contenente almeno le seguenti informazioni:

- Nome del Richiedente ed indirizzo della sua sede;
- Numeri di telefono, telefax ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
- Nome della persona responsabile per i rapporti con RINA;
- Descrizione generale del sottosistema, prodotto/applicazione o componente oggetto di valutazione;

3.2 ACCERTAMENTI PER LA VALUTAZIONE

3.2.1

A seguito di richiesta di Attività di Valutazione, RINA verifica la fattibilità dell'attività esaminando la conformità della richiesta alle disposizioni del presente Regolamento e dei documenti normativi interni RINA.

3.2.2

Nel caso in cui la documentazione presentata risulti incompleta o non conforme in qualche sua parte o suo allegato, ne viene informato il Richiedente e la pratica viene resta in attesa fino al completamento delle deficienze riscontrate.

3.2.3

A seguito dell'adeguamento documentale richiesto, RINA comunica al Richiedente il nome del tecnico responsabile della conduzione della pratica di valutazione; il Richiedente potrà fare obiezione sulla nomina di tale tecnico, giustificandone i motivi.

3.2.4

Gli accertamenti da parte di RINA sono effettuati secondo le modalità di applicazione delle Leggi, Decreti, Disposizioni RFI e relative Procedure di riferimento, ecc.

3.2.5

Se a giudizio di RINA non sono soddisfatte tutte le condizioni per l'ottenimento delle Autorizzazioni da parte di ANSF, viene inviato al Richiedente un rapporto nel quale sono indicate le eventuali non conformità ed osservazioni riscontrate che il Richiedente deve eliminare o correggere, o far eliminare o correggere.

3.2.6

A buon esito degli accertamenti di cui ai punti precedenti, per il sottosistema, prodotto/applicazione o componente oggetto della domanda, RINA procede all'attività di valutazione secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

3.3 Attività dell'OIF riguardanti le Valutazioni e Prove

Le procedure di valutazione effettuate da RINA si attuano secondo le modalità indicate dalle disposizioni normative indicate al § 1.2 del presente regolamento e si distinguono, in generale, nelle seguenti fasi:

- Attività di Valutazione Documentale per successivo invio a ANSF;
- Verifiche ispettive sul campo;
- Attività legate alla richiesta di autorizzazione per prove
- Attività di prova;
- Attività di coordinamento in qualità di Capo Prova.
- Applicazioni generiche

Sulla base delle suddette fasi RINA redige un Piano delle attività delle Valutazione comprendente, in linea generale, quanto riportato nei successivi paragrafi 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 e 3.3.4 e dettagliato in uno specifico documento consegnato al richiedente per accettazione.

3.3.1 Valutazione documentale

Il richiedente sottopone al RINA un "Piano della Documentazione" nel quale esplicita, per ciascun punto delle Disposizioni normative di riferimento, la documentazione che intende presentare al RINA. Tale Piano deve essere approvato da RINA e deve costituire la base di riferimento per tutta l'attività di valutazione. Tale piano deve essere inviato da parte del richiedente in ANSF e condiviso da essa

In generale, per quanto applicabile, devono essere presentati a RINA i documenti di cui ai seguenti commi:

- a) Specifiche tecniche di progetto, incluse le Norme applicate;
- b) Progetto concettuale, disegni di costruzione, installazione e schemi di componenti, sottoassiemi, assiemi, circuiti, ecc;
- c) Descrizioni e spiegazioni per la comprensione dei disegni e schemi suddetti;

- d) La necessaria evidenza della loro adeguatezza, in particolare ove le specifiche europee non siano state applicate integralmente;
- e) Documentazione tecnica concernente la costruzione, l'assemblaggio e l'installazione del sottosistema;
- f) Lista dei componenti incorporati nel sottosistema;
- g) L'elenco di tutti i costruttori direttamente contrattualmente coinvolti nel progetto, costruzione, assemblaggio ed installazione ed in particolare le loro responsabilità con particolare riferimento al capocommessa, consorzi di costruzione, ecc;
- h) I risultati di calcoli e/o di esami eseguiti;
- i) Rapporti di prova;

Il richiedente sottopone al RINA un "Elenco delle norme di riferimento applicabili". Tale Elenco deve essere approvato da RINA e deve costituire la base di riferimento per tutta l'attività di valutazione.

Il richiedente trasmette al RINA tutta la documentazione concordata relativa all'oggetto della valutazione secondo quanto richiesto dalle disposizioni normative indicate al §1.2 del presente regolamento.

La documentazione presentata è sottoposta ad esame per la verifica della conformità del sottosistema, prodotto/applicazione o componente ai requisiti richiesti dalla normativa di riferimento.

RINA si riserva di richiedere tutti i documenti che saranno giudicati rilevanti per la valutazione dell'oggetto anche non inclusi nel Piano della Documentazione, qualora la documentazione presentata risultasse, in sede di esame, insufficiente o non adeguata oppure richiesta da ANSF.

A seguito dell'esame documentale RINA rilascia al richiedente uno o più Rapporti di Valutazione nei quali dichiara la conformità o idoneità all'impiego del sottosistema, prodotto/applicazione o oggetto della valutazione con le eventuali mitigazioni.

Il richiedente trasmetterà ad ANSF i Rapporti di Valutazione corredati della documentazione presentata al RINA e da questo esaminata. Tutta la documentazione consegnata ad ANSF dovrà essere in lingua italiana, come richiesto dalle Linee Guida ANSF per l'AMIS.

3.3.2 Verifiche ispettive sul campo

RINA effettua visite ispettive sul campo allo scopo di controllare la corretta installazione di sottosistemi, apparecchiature o componenti secondo le normative di riferimento e la coerenza con la documentazione di progetto presentata.

3.3.3 Attività legate alla richiesta di autorizzazione per prove

RINA esegue le attività richieste dalle Linee Guida ANSF per l'AMIS in relazione alle valutazioni preliminari sulla tipologia di prove (in interruzione di tratta, interruzione di linea oppure in esercizio).

3.3.4 Prove di tipo

Il richiedente presenta al RINA il Programma delle Prove previste. Tale programma dovrà essere sottoposto all'approvazione di RINA e successivamente dell'ANSF.

3.3.4.1

Le prove possono essere effettuate presso laboratori indipendenti in possesso di accreditamento riconosciuto a livello EA (European Cooperation for Accreditation) e/o ILAC (International Laboratory Accreditation Co-operation) in conformità alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per le specifiche prove e controlli richiesti.

3.3.4.2

Nel caso di ricorso a laboratori non accreditati per documentate esigenze, l'OIF deve provvedere alla relativa qualifica sulla base dei requisiti e criteri della sopracitata norma.

3.3.4.3

I laboratori qualificati dagli Organismi Notificati possono essere ritenuti idonei per svolgere le prove specifiche ed i controlli inerenti esclusivamente l'attività per la quale gli stessi sono stati qualificati.

3.3.4.4

RINA si riserva di essere presente alle prove nella loro totalità o in specifici momenti del loro svolgimento, ritenuti particolarmente significativi ai fini della valutazione.

3.3.4.5

RINA può effettuare prove in proprio, utilizzando il personale tecnico qualificato nell'ambito della propria struttura.

3.3.4.6

Le prove sono effettuate a spese del richiedente.

3.3.4.7

Qualora il sottosistema o componente in oggetto sia prodotto in serie, il tipo campione del sottosistema da sottoporre alle prove deve, di regola, essere prelevato, a scelta di RINA, dalla normale produzione.

3.3.4.8

Eventuali campioni prototipo, appositamente fabbricati per le prove, devono essere costruiti con gli stessi mezzi e montati secondo le stesse modalità previste per la normale produzione di serie. RINA si riserva di effettuare una sorveglianza durante la costruzione di detti campioni prototipo. Alcune prove, a giudizio di RINA, potranno essere successivamente ripetute su campioni prelevati dalla normale produzione, ai fini della conferma dei risultati ottenuti sui campioni prototipo.

3.3.4 Attività di coordinamento in qualità di Capo Prova

RINA assume il ruolo di Capo Prova, con compiti di coordinamento delle attività di bordo, durante l'effettuazione di prove in linea e per il solo periodo di svolgimento delle prove stesse. Compiti e responsabilità del Capo Prova in linea generale sono i seguenti:

- coordinare le attività di test;

- essere l'interfaccia tra i laboratori di prova presenti a bordo e l'incaricato treno;
- vigilare sulla sicurezza del personale presente a bordo durante le prove su linee RFI;
- gestire la salita in velocità e consentire la rimozione di alcuni monitoraggi;
- gestire e regolare gli accessi a bordo;
- redigere il libro di prova.

3.3.5 Attività' di CSM Assessor

RINA è anche un CSM Assessor in relazione al Regolamento UE 402/2013 relativo al Metodo Comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi, effettua una valutazione indipendente dell'adeguatezza dell'applicazione del procedimento di gestione dei rischi in relazione alle modifiche organizzative e tecniche riguardanti sottosistemi strutturali nonché l'integrazione in sicurezza tra gli stessi. In questo ruolo valuta i rapporti di integrazione in sicurezza rilasciati dal richiedente. Tale attività è effettuata anche nel caso di esecuzione di prove in linea.

3.4 EMISSIONE DEI DOCUMENTI

Al termine delle attività di valutazione sono rilasciati uno o più "Rapporti di Valutazione finali" che contengono le conclusioni della valutazione.

I Rapporti di Valutazione sono redatti a seguito dell'esame di documenti di progetto, descrizioni tecniche, rapporti di prova, certificazioni e dichiarazioni di conformità forniti dal costruttore del sottosistema o componente sottoposto a valutazione.

I Rapporti di Valutazione esprimono un giudizio di conformità, o di idoneità all'impiego, rispetto alle norme di riferimento.

In essi sono contenuti gli elenchi dei documenti, disegni e rapporti di prova analizzati, le norme di riferimento, le condizioni operative, i dettagli relativi alla manutenzione e le eventuali mitigazioni alle non complete conformità del prodotto o sottosistema.

Nel caso in cui nel/i Rapporto/i siano annotate delle non conformità, il richiedente dovrà procedere ad applicare le necessarie correzioni e/o azioni correttive per eliminare le non conformità riscontrate, e procedere a ripetere gli accertamenti necessari per verificare la completa eliminazione delle non conformità.

A buon esito degli accertamenti effettuati saranno emessi dei rapporti di valutazione che dichiarano la conformità di un sottosistema, prodotto/applicazione o componente alle norme ed agli standard di sicurezza applicabili al Sistema Ferroviario Nazionale ed Europeo ad alta velocità e convenzionale ed alle norme indicate dagli interessati ed accettate da RINA

A seguito dell'esame dei rapporti di prova, che devono confermare la completa conformità del sottosistema, prodotto/applicazione o componente esaminato, e a seguito della valutazione del "rapporto di integrazione in sicurezza" tra i sottosistemi coinvolti rilasciato al RINA da parte del richiedente, ed in base al quale RINA emetterà un rapporto di valutazione corrispondente in qualità di CSM Assessor in accordo con il Regolamento 402 UE, potrà essere emesso il Certificato Nazionale di Esame del Tipo di Modulo B.

RINA effettua anche le valutazioni del Sistema di Qualità del richiedente che ha messo in atto per la progettazione, fabbricazione e installazione e emette l'attestato di "Approvazione del sistema di Qualità" secondo il Modulo D. Questo attestato riguarda la conformità della serie al tipo.

RINA rilascerà inoltre "l'Attestato Nazionale di Verifica" che prende in carico l'attestato di modulo B, l'attestato di approvazione del sistema di qualità di modulo D, oltre alle valutazioni di integrazione in sicurezza e le prove finali.

CAPITOLO 4 MODIFICHE AL SOTTOSISTEMA, PRODOTTO/APPLICAZIONE GENERICA O COMPONENTE

I paragrafi seguenti si riferiscono alle eventuali modifiche intervenute nel progetto, nella costruzione o nelle condizioni di utilizzo di sottosistemi, prodotti/applicazioni o componenti.

4.1

Il richiedente deve comunicare a RINA ogni modifica che ha intenzione di apportare ad un sottosistema, prodotto/applicazione o componente per il quale ha ottenuto la valutazione di conformità.

4.2

A seguito della valutazione dell'influenza che le modifiche proposte hanno sulla conformità del sottosistema, prodotto/applicazione o componente ai requisiti normativi di riferimento, RINA può richiedere la ripetizione, totale o parziale, di verifiche già eseguite durante la fase di valutazione precedente ed emettere un nuovo Rapporto di Valutazione.

CAPITOLO 5 RISERVATEZZA

RINA garantisce la riservatezza di tutte le informazioni e di tutti i documenti di proprietà del richiedente di cui il suo personale può venire a conoscenza durante i rapporti con lo stesso, e di tutte le comunicazioni tra RINA e lo stesso.

CAPITOLO 6 SOSPENSIONE E RIPRISTINO DELLA VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE

Per giustificati motivi RINA può sospendere la validità della certificazione rilasciata.

In particolare, ma non esclusivamente, la sospensione, per un determinato periodo, può avvenire nei seguenti casi:

- a) qualora, a seguito di accertamenti eseguiti da RINA, risulti una non conformità dei sottosistemi ai campioni sottoposti alle prove, sempre che tali non conformità non sia di natura tale da esigere l'immediata revoca della certificazione;
- b) nel caso di utilizzo del sottosistema in maniera non conforme alle condizioni contenute nel certificato emesso;
- c) qualora l'ente aggiudicatore usi o pubblicizzi in modo improprio la certificazione ottenuta.

RINA notifica per iscritto la sua decisione al Richiedente, indicando, se del caso, il periodo entro il quale deve provvedere ad intraprendere le azioni correttive necessarie per il ripristino della validità della certificazione.

Copia della comunicazione viene inviata all'autorità competente, rappresentata dall'ANSF.

Nel caso il Richiedente intenda sospendere la certificazione, invia per iscritto una richiesta di sospensione, indicandone i motivi ed il periodo per il quale è richiesta la sospensione.

RINA, verificata la validità dei motivi indicati come causa della richiesta di sospensione, comunica al Richiedente l'accettazione della richiesta di sospensione e la conferma del periodo di sospensione.

La certificazione è ripristinata in seguito all'accertamento della cessazione delle condizioni che hanno portato alla sospensione. L'estensione degli accertamenti può comprendere una verifica ispettiva, per accertare che le eventuali deficienze riscontrate siano state eliminate e sia ripristinata la conformità alle norme di riferimento.

Al Richiedente, per tutto il periodo della sospensione, non è consentito l'uso della certificazione sul sottosistema interessato.

Il periodo massimo di sospensione è di 180 giorni. Nel caso in cui non siano state eliminate le condizioni che hanno portato alla sospensione entro tale periodo, si applica la procedura di revoca.

CAPITOLO 7

REVOCA

La certificazione rilasciata può essere revocata per inadempienze gravi. In particolare, ma non esclusivamente, la revoca può avvenire nei seguenti casi:

- a) nel caso di una rilevante non conformità alle norme constatate a seguito di accertamenti eseguiti;
- b) nel caso di inerzia o di inadeguati provvedimenti a seguito della sospensione della validità della certificazione;
- c) quando, a seguito di sospensione della certificazione, sia omesso di adottare i provvedimenti riparatori richiesti da RINA entro i termini stabiliti da RINA;
- d) nel caso di mancato rispetto, da parte del Richiedente, delle condizioni economico-finanziarie stabilite nel contratto stipulato con RINA;
- e) nel caso venga a mancare in maniera rilevante la conformità ai requisiti essenziali, con particolare riferimento alla sicurezza;
- f) quando siano intervenute modifiche alle norme e/o alle prescrizioni applicabili e il Richiedente non ritenga o non sia in grado di adeguarsi alla nuova normativa;
- g) quando il sottosistema in questione non venga più fabbricato.

La revoca è notificata per iscritto al Richiedente con la richiesta di restituzione del Certificato di conformità entro 15 giorni dalla comunicazione di revoca e dà luogo all'impossibilità di utilizzare la certificazione sul sottosistema interessato, prescrivendo, se del caso,

anche le azioni che il Richiedente deve intraprendere per i sottosistemi già in servizio.

RINA provvede ad informare della revoca l' autorità competente ANSF e il Ministero dei Trasporti.

Il Richiedente a cui sia stata revocata la certificazione potrà presentare una nuova richiesta di certificazione dopo 180 giorni dalla revoca.

La revoca della certificazione è anche disciplinata dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI, PERSONALE E PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE" nella edizione in vigore reperibile sul sito web www.rina.org.

CAPITOLO 8 RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

Il Richiedente può inviare una formale comunicazione di rinuncia alla Certificazione a RINA, prima della scadenza del Certificato, incluso il caso in cui il Richiedente non voglia o non possa adeguarsi a modifiche al presente Regolamento.

CAPITOLO 9 MODIFICA DEI DOCUMENTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO

RINA notificherà ai Costruttori interessati le modifiche eventualmente apportate ai documenti normativi ed ai propri Regolamenti applicabili ai sottosistemi che siano stati oggetto di processi di certificazione.

Considerate le implicazioni delle modifiche, principalmente gli aspetti di sicurezza e di protezione della salute e dell'ambiente, e tenendo conto

della necessità di evitare di favorire inavvertitamente sul piano commerciale un determinato fabbricante od un determinato sottosistema, RINA stabilirà la data entro la quale i sottosistemi dovranno essere adeguati ai nuovi documenti normativi.

Entro la data stabilita da RINA dovranno essere effettuate, su un prototipo e/o su campioni prelevati dalla produzione, gli accertamenti e prove ritenute necessarie da RINA per verificare la conformità alla nuova normativa.

Ad esito positivo degli accertamenti, RINA rilascerà un nuovo Certificato, modificato come appropriato per citare i nuovi documenti normativi.

Qualora il Richiedente non provveda entro il termine stabilito ad adeguare il sottosistema ai nuovi documenti normativi di riferimento o nel caso in cui i risultati delle prove non siano soddisfacenti, verrà revocata la certificazione.

Nel caso in cui intenda adottare nuove edizioni di documenti normativi di riferimento aventi carattere volontario, il Richiedente deve darne notifica a RINA prima dell'applicazione alla costruzione del sottosistema; verrà poi seguita la procedura sopra descritta, ma la data di adeguamento al nuovo documento potrà essere scelta dal Richiedente stesso.

CAPITOLO 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Vedere le " CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI, PERSONALE E PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE", nella edizione in vigore e reperibile sul sito web www.rina.org. al capitolo relativo all' "Informativa ai sensi del DGPR - Regolamento UE 2016/679".

CAPITOLO 11

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Per le condizioni contrattuali trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento RINA " CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI, PERSONALE E PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE", nell'edizione in vigore e reperibile sul sito web www.rina.org.

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12
16128 GENOVA

tel +39 010 53851
fax +39 010 5351237
web site: www.rina.org

Regolamenti tecnici